

ricostruzione dei loro ricordi, altri hanno affermato di non ricordare di avere partecipato ai sopralluoghi, altri ancora hanno invece negato di avervi preso parte (cfr. pagg. 816 e seguenti della sentenza di primo grado).

I sopralluoghi erano stati almeno due: uno nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1994 al quale aveva partecipato anche La Barbera con Zerilli, Guttadauro (autista di La Barbera), Nisticò e Militello, e l'altro nelle ore mattutine del 29/06/1994 svoltosi a bordo di un furgone; in questo secondo, secondo i giudici di primo grado, vi fu sicuramente la tappa alla carrozzeria di Orofino con Zerilli, Tedesco e Guttadauro, anche se alla luce di alcune dichiarazioni anche nel primo vi sarebbe stato un passaggio da lì.

Nessuno di questi testi (a carico di alcuni dei quali sono stati anche rilevati elementi del reato di cui all'art. 372 c.p.) ha saputo precisare come fosse stata documentata quell'attività e Guttadauro è giunto a sostenere che ciò non avvenne perché quelli non dovevano considerarsi veri e propri sopralluoghi ma "passeggiate".

E Zerilli, che ha sostenuto che Scarantino aveva riconosciuto tutti i luoghi (*"ne sono assolutamente certo"*), ha affermato, pur senza ricordare nessuno dei particolari più significativi di quanto accadde durante quelle attività), si è espresso in maniera assai scivolosa sulle ragioni per le quali non erano state rinvenute relazioni di servizio: *"Ora non ricordo perché non l'abbiamo fatto. Probabilmente... Non lo so. Non ho una spiegazione perché non ho fatto la relazione all'epoca. Ho riferito, però non ricordo perché non abbiamo fatto la relazione"*.

I giudici di primo grado hanno stigmatizzato con severità il comportamento di Zerilli, poiché, *"all'epoca viceispettore (e più alto in grado dopo La Barbera, Bò e Purpura), era il responsabile del "Gruppo B" - e proprio in tale qualità aveva partecipato a quell'atto istruttorio particolarmente delicato e rilevante - e, dunque, colui che più facilmente poteva essere investito di un simile compito da parte del dott. Arnaldo La Barbera, all'epoca dirigente superiore della Polizia di Stato"* (cfr. p. 843 della sentenza di primo grado).

E al contempo ritennero priva di qualsivoglia verosimiglianza l'affermazione di Bò, secondo la quale i verbali di sopralluogo esistevano ma si erano smarriti.

Dettero infatti atto che quella documentazione era stata cercata invano sia dal dott. Saieva durante il giudizio di appello del processo "Borsellino 1", sia in occasione delle indagini svolte per il procedimento c.d. "Borsellino quater" e di quelle, connesse, svolte per questo procedimento (sulle particolarmente alacri e mirate ricerche svolte avevano riferito i testi di p.g. Castagna e Gangi).

Per tutte queste ragioni i giudici di primo grado conclusero che i verbali di sopralluogo non erano mai stati redatti.

Anche il P.M. appellante aveva condiviso questa conclusione, che sembrava univocamente confermata da molteplici elementi, ma soprattutto dal fatto che nell'arco dei decenni nei quali erano state cercate, gli sforzi investigativi non avevano avuto esito. E su questo assunto, la mancata compilazione di verbali e relazioni di servizio, si basano molte delle argomentazioni proposte anche dalle parti civili.

Ma all'avvio del presente giudizio di appello il P.M. ha dato conto di aver ricevuto una comunicazione dalla Questura di Palermo con la quale si trasmetteva copia degli atti che erano stati ricercati e che fortunatamente erano emersi tra la documentazione conservata nell'archivio degli uffici della Polizia di Stato di quella città.

Le modalità del rinvenimento, che potrebbero apparire una conferma di quanto era stato prospettato come ipotesi dalla difesa di Bò (lo smarrimento accidentale), in realtà disegnano uno scenario che non è affatto tranquillizzante e che anzi delinea ulteriori profili di opacità nel comportamento degli investigatori in quella fase delle indagini; opacità non certo diradata ma semmai ispessita dal trascorrere del tempo.

Per ricostruire la vicenda la Corte ha acquisito la relazione di servizio a firma del dirigente della terza sezione investigativa della Squadra mobile di Palermo, Giovanni Franco, in data 10/10/2023, quella, ad essa allegata, a firma dell'Assistente Capo Nicola Aiuto in data 07/10/2023 e gli ulteriori atti da quest'ultimo rinvenuti casualmente; ha ritenuto altresì di disporre l'esame dibattimentale dello stesso dirigente dott. Franco, dell'Assistente Capo Aiuto e dell'Assistente Nicola Vaiana, che si trovava



insieme al collega Aiuto nel corso delle attività che hanno portato al rinvenimento di documentazione risalente al luglio 1994.

Dalle loro dichiarazioni è emerso che era stata disposta, ai fini dell'adeguamento alle prescrizioni di cui alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'esecuzione di opere di ristrutturazione dei locali in cui era allocato l'archivio della Terza Sezione Investigativa della Squadra Mobile di Palermo (la Sezione omicidi), in particolare al primo piano della sede della Squadra Mobile in Piazza della Vittoria.

Poiché il locale doveva essere sgomberato, la ditta incaricata dei lavori aveva spostato in un altro archivio, ubicato al piano interrato della stessa struttura, all'incirca un anno e mezzo o due anni prima rispetto all'ottobre 2023.

E' emerso dall'esame dell'Assistente Capo Aiuto che tutta la documentazione dell'archivio era ripartita in faldoni e raccoglitori, ma non è stato possibile ricostruire con quali modalità era stata organizzata ed archiviata; egli ha solo ricordato che erano originariamente collocati l'uno accanto all'altro all'interno di numerosi scaffali e che *"c'era uno schedario dove con delle schedine si andava a trovare poi il raccoglitore"*. E' risultato chiaro, però, che quando la ditta procedette allo spostamento di essi fu vigilata da personale della Polizia ma non ebbe alcuna specifica indicazione circa le modalità con le quali riporre nell'interrato i numerosi faldoni sgomberati dal primo piano.

Da quanto ha riferito il teste Aiuto, la Corte ha ricavato elementi per ritenere che si procedette in maniera affrettata e disordinata sotto la pressione dell'urgenza di consentire lo svolgimento dei lavori. Deve perciò ritenersi che questa operazione non fu anticipatamente programmata né pianificata.

Solo dopo che era stata effettuata questa operazione e i fascicoli erano stati accatastati lì (*"un po' per terra, un po' su alcune scrivanie, quindi in maniera abbastanza disordinata"*, come ha riferito il teste Aiuto), a partire dal 5 ottobre il dirigente della Terza Sezione, dott. Franco, aveva dato incarico al personale di procedere al suo inventario per darvi un'adeguata sistemazione; la catalogazione, quindi, fu avviata



dopo che tutto quel compendioso materiale era stato accatastato alla rinfusa e non tutto nello stesso luogo.

L'archivio della Terza Sezione comprendeva circa mille faldoni, di cui circa 900 erano stati spostati al piano seminterrato della Squadra Mobile e al Commissariato San Lorenzo, mentre circa 100 erano rimasti al primo piano.

In particolare, secondo la linea gerarchica, l'incarico di organizzare la catalogazione venne assunto dal Coordinatore della Terza Sezione, ruolo svolto dal sostituto commissario Maurizio Zerilli, il componente del gruppo "Falcone-Borsellino" per il quale i giudici di primo grado hanno ipotizzato il reato di falsa testimonianza trasmettendo gli atti al P.M..

Quest'ultimo, a sua volta, aveva delegato le operazioni di esame e sistemazione della documentazione, d'intesa con il suo superiore il dott. Franco, all'Assistente Capo Aiuto e all'Assistente Vaiana.

Va fin d'ora ricordato che la Corte non ha potuto ricostruire come sia potuto accadere che il delicato archivio della Terza Sezione Investigativa possa essere stato così disordinatamente accatastato, tanto da rendere sempre più difficoltose le ricerche della documentazione di volta in volta necessaria agli investigatori.

Anche il dirigente Franco, che avvertì la necessità di riportare alle condizioni più adeguate ad una sistematica di archivio quella documentazione, nella di più ha potuto riferire, visto che egli era giunto alla Squadra mobile di Palermo a seguito di trasferimento da Imperia soltanto il 04/09/2023 e visto che, peraltro, era stato assegnato alla Terza Sezione con decorrenza dal 02/10/2023.

La Corte non ha potuto acquisire altro dato se non quella della sua solerzia nel farsi carico immediatamente, pochi giorni dopo l'assunzione dell'incarico, di riorganizzare l'archivio della Sezione di cui aveva assunto il comando.

Peraltro nella ricostruzione della sequenza dei suoi predecessori è emerso che si erano avvicendati almeno quattro funzionari nel periodo precedente (quello in cui iniziarono e si svolsero i lavori), ciascuno dei quali rimasti un arco temporale per ciascuno pari a pochi mesi o in ogni caso inferiore ad un anno.

I testi hanno descritto la metodica con la quale avevano iniziato a lavorare; prendevano uno ad uno i fascicoli, che erano ammonticchiati uno sopra l'altro, esaminavano il titolo di ogni fascicolo e selezionavano quelli importanti rispetto a quelli che ritenevano meno importanti, in modo da individuare nei primi quelli che sarebbero rimasti nell'archivio della Squadra mobile destinando invece i secondi allo spostamento in altri locali della Questura.

Dei fascicoli che ritenevano più importanti procedevano ad esaminare i contenuti.

Iniziate le attività il 05/10/2023, il giorno dopo fu da loro scoperto un faldone di documenti marcato "Fabius", denominato "Materiale Gruppo Falcone Borsellino"; lo aprirono e vi trovarono all'interno diverse carpette.

Tra le prime ne notarono una autografata da Maurizio Zerilli con la dicitura "Questura di Palermo" e "relazione Maurizio Zerilli e interrogatorio".

All'interno vi erano tre copie di un'annotazione di indagine datata 01/07/1994, redatta dal sostituto Commissario Maurizio Zerilli, all'epoca ispettore della Polizia di Stato, e tre verbali di interrogatorio così contraddistinti: N. 990/A/1992 datato 24/06/1994, N. 2430/A/93 datato 29/06/1994 e con lettera di trasmissione alla Direzione centrale Polizia criminale di Palermo in data 30/06/1994 a firma del sostituto procuratore della Repubblica, dottoressa Ilda Boccassini; nonché infine il verbale di interrogatorio N. 2430/A/1993 datato 15/07/95.

Il loro Coordinatore, che era per l'appunto Maurizio Zerilli e che era colui con il quale si consultavano su quale catalogazione dare a ciascuno dei fascicoli esaminati, venne subito informato del rinvenimento e richiese ad Aiuto di redigere una relazione da trasmettere al superiore gerarchico e alla Procura di Caltanissetta.

Zerilli poi si fece una copia di quegli atti.

Si trattava di un faldone, che quindi doveva ritenersi provenire dall'archivio della Sezione omicidi, ma che era stato evidentemente separato da tutti gli altri relativi alla stessa indagine.

Come hanno spiegato i testi, l'archivio delle stragi di Capaci e via D'Amelio era stato gestito separatamente dalla Sesta Sezione (Catturandi) e dallo SCO (Servizio Centrale

Operativo), e si trovava in locali distinti all'interno della stessa struttura o in altri commissariati. Non era mai stato digitalizzato e l'accesso ai fascicoli era presumibilmente regolato da archivisti incaricati, ma i testi non hanno saputo fornire – nemmeno in questo caso – una descrizione dettagliata del sistema di controllo degli accessi.

Il teste Vaiana fu colui che materialmente prese da terra il raccoglitore “Fabius” che conteneva la documentazione cercata per decenni e mai trovata.

PRESIDENTE - ... questa carpetta (...) Ci racconti questo momento, dove l'avete trovato, come...

TESTE VAIANA – Io mi ricordo precisamente che era a terra...

PRESIDENTE – L'ha trovato lei o l'ha trovato il suo collega?

TESTE VAIANA – L'abbiamo trovato insieme, però io mi ricordo che l'ho preso e l'ho porto al collega, l'ho dato al collega.

PRESIDENTE - Ci spieghi dov'era, come l'ha trovato.

TESTE VAIANA – Allora, lo sta... entrando in archivio, in fondo, proprio in fondo, dove c'è il bagno a sinistra, ci sono messi questi faldoni, e lui era... il fascicolo era messo a terra, proprio a terra, perché precedentemente era... diciamo che era la ba... era alla fine di tutti... di queste... questa pila di fascicoli.

PRESIDENTE - Voi avevate tolto tutti quelli che c'erano sopra...

TESTE VAIANA – Noi in pratica andavamo... Cosa facevamo? Andavamo catalogando, cercando di dare un criterio, perché... in modo tale che se successivamente dovevamo trovare qualcosa, per... per una cosa nostra di... di Sezione era magari più facile...

PRESIDENTE – Sì.

TESTE VAIANA - ... e li prendevamo e li andavamo spostando, li mettevamo a destra, li mettevamo a sinistra, li mettevamo sulle scrivanie. E poi abbiamo trovato... ho trovato questo... abbiamo trovato insieme questo faldone e io l'ho... l'ho dato al collega, ma come ho dato molti altri faldoni, perché io no... essendo là da due anni e

mezzo non sapevo completamente la provenienza di tutti i fasc... la maggior parte dei fascicoli.

PRESIDENTE - Quindi lei non aveva visto cosa c'era scritto fuori, cosa...?

TESTE VAIANA - Io cosa c'era scritto fuori sì, c'era scritto: "Materiale gruppo Borsellino".

PRESIDENTE - L'avete aperto insieme questo...?

TESTE VAIANA - L'ha aperto il collega. Sì, ci mettemmo in una scrivania che c'era proprio lì e il collega si è messo... ha aperto... ha aperto come apriva gli altri fascicoli.

PRESIDENTE - Quindi questo faldone si trovava a terra ed era...

TESTE VAIANA - Era a terra in quel momento perché gli si sono stati tolti gli altri fascicoli di sopra.

PRESIDENTE - Ma sempre a terra sarà... se erano poggiati come...

TESTE VAIANA - No, era... c'era una pila di sopra, cioè ci saranno stati almeno sette - otto fascicoli di sopra.

PRESIDENTE - Di sopra.

TESTE VAIANA - Sì.

PRESIDENTE - Che via via sono stati da voi tolti...

TESTE VAIANA - Cer...

PRESIDENTE - ... man mano che li individuavate e li catalogavate. Lei ha detto che in quella stanza c'era una parte di archivio che c'era già o ho capito male?

TESTE VAIANA - Allora, l'archivio de...

PRESIDENTE - E questa parte di archi...?

TESTE VAIANA - Quell'altra stanza dove noi abbiamo trovato il fascicolo era la stanza... è l'archivio tuttora della Squadra Mobile di Palermo.

PRESIDENTE - Ma prima cosa c'era? Prima che ci mettessero questi faldoni che...?

TESTE VAIANA - No, sempre... da quando sono lì sempre archivio della Squadra Mobile di Palermo.

PRESIDENTE - E quindi questi faldoni che sono stati poggiati spostandoli da un'altra stanza...?

TESTE VAIANA - Erano faldoni che erano nell'archivio della III Sezione, della Omicidi, che sono stati portati al pianoterra per una questione di... non... di metterli da qualche parte.

PRESIDENTE - Perfetto. Quelli che erano a terra erano quelli che sono stati portati dall'archivio della III Sezione o c'erano anche altri...?

TESTE VAIANA - No, no, tutti quelli che si trovavano in fondo, quindi quelli che erano a terra, quelli dentro gli armadi, quelli che erano sopra l'armadio, erano tutti faldoni che erano al piano di sopra, al primo piano.

Il sorprendente rinvenimento può quindi far ritenere – prima ancora di prendere in esame i contenuti del raccoglitore “Fabius” con i materiali del Gruppo “Falcone-Borsellino” – che certamente quella documentazione relativa ai sopralluoghi di Scarantino tra il 27 e il 29/06/1994 non fu collocata tra il materiale che riguardava la strage di Via D’Amelio ma fu fatta transitare in un archivio diverso, quello in cui si sarebbe potuta mescolare e confondere con le centinaia di altre carpette della Sezione omicidi.

Il teste Aiuto ha fatto riferimento all’esistenza di uno schedario dell’archivio della Terza Sezione, che veniva utilizzato prima dello smantellamento che precedette i lavori di ristrutturazione, ma nessuno dei testi ha saputo farvi più specifico riferimento; e se il dott. Franco dispose procedersi ad una nuova catalogazione vi è motivo di ritenere che, se effettivamente ancora disponibile, non fosse più utile dopo la confusa trasmigrazione dei 1000 fascicoli.

Il teste Aiuto non ha escluso che attraverso quello schedario potesse ricavarsi qualche notizia sulla precedente collocazione del raccoglitore “Fabius” con il materiale del gruppo “Falcone-Borsellino”, ma nessun elemento è stato fornito per verificare se ciò fosse possibile.

Tuttavia la sua collocazione, del tutto eccentrica rispetto alla sua naturale destinazione (quella del luogo separato e specificamente dedicato in cui erano stati riposti tutti gli atti investigativi relativi alle stragi del 1992), rende del tutto inverosimile che lo schedario della Terza Sezione lo avesse censito; se ciò fosse accaduto si dovrebbe

ritenere essersi verificata un'operazione ancora più anomala, perché in base anche alle minime logiche di archivistica, ove censito, avrebbe dovuto essere trasmesso insieme a quelli riguardanti le medesime indagini e non inserito in quello schedario, dove comunque nessuno lo avrebbe cercato visto che era noto a tutti che gli atti relativi alle stragi del 1992 erano tutti sistemati altrove.

E' chiaro allora che il raccoglitore "Fabius" fu formato per escludere gli atti in esso contenuti dall'archivio in cui venivano conservati tutti quelli relativi alla medesima indagine e per non renderli reperibili.

Dall'esame della documentazione così acquisita si è scoperto oggi che Maurizio Zerilli l'01/07/1994 aveva compilato non un vero e proprio verbale di sopralluogo ma una generica "annotazione di indagine".

In essa si legge: *"Il sottoscritto Maurizio Zerilli, ispettore della Polizia di Stato, in atto aggregato presso il gruppo investigativo Falcone e Borsellino, riferisce che nelle prime ore dei giorni 28, 29, 30 giugno corrente anno, unitamente ad altro personale di questo gruppo, ha effettuato dei sopralluoghi uno Scarantino Vincenzo, mirati all'individuazione di alcuni obiettivi.*

Preliminarmente si sottolinea che unitamente allo scrivente, presente a tutti i sopralluoghi era l'agente scelto Militello Domenico.

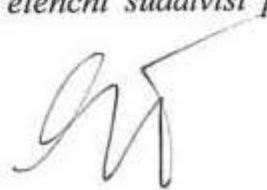
Lo Scarantino ha indicato il punto dove ha posteggiato l'auto in via Messina Marine, di fronte al civico 229/231, sul marciapiede lato mare, a circa 200 m dalla carrozzeria di Orofino Giuseppe.

Per quanto concerne piazza Leoni ha precisato di non essersi fermato, ma soltanto che ivi giunto gli era stato fatto cenno che era tutto a posto e che poteva allontanarsi.

Ha indicato ancora l'officina del fratello di Romano Giuseppe, in via Fichidindia civici 13 e 15.

Si segnala che l'abitazione del Romano, come dallo Scarantino indicato, è effettivamente ubicata nella stessa via al civico 11.

Per quanto concerne gli ulteriori punti indicati, si allegano elenchi suddivisi per soggetto.



- 1) *Elenco degli obiettivi segnalati relativamente a Carlo Greco.*
- 2) *Elenco degli obiettivi segnalati relativamente ad Aglieri Pietro.*
- 3) *Elenco degli obiettivi segnalati relativamente a Tinirello Lorenzo.*
- 4) *Elenco degli obiettivi segnalati relativamente all'avvocato Zarcone.*
- 5) *Elenco degli ulteriori obiettivi segnalati."*

Seguivano in allegato per ciascuno degli elenchi la descrizione dei luoghi definiti "obiettivi" nella predetta relazione di servizio.

Questa annotazione di indagine che non dà conto del sopralluogo presso la carrozzeria di Orofino e della sicura individuazione di essa da parte di Scarantino non era mai stata trasmessa al P.M. di Caltanissetta.

Ed è agevole capire perché.

Nello stesso raccoglitore era stato rinvenuto un altro atto investigativo apparentemente riconducibile alla documentazione già acquisita al fascicolo delle indagini preliminari del procedimento per la strage di Via D'Amelio, che ha ad oggetto "evasione delega d'indagini n. 2430/A/93 del 30/06/1994".

Si trattava di una delega che effettivamente i P.M. avevano trasmesso al Gruppo "Falcone-Borsellino" a seguito delle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino rese il 29/06/1994. Quindi dopo il suo arrivo Palermo e dopo che già aveva partecipato ai sopralluoghi con Zerilli, che doveva ritenersi già svolti unitamente al collega Militello alla luce di quanto egli stesso scriveva nel documento rinvenuto.

Dall'esame della documentazione prodotta dal Procuratore Generale, emerge che questa delega dei P.M. nisseni di allora, datata 30/06/1994, era stata evasa con la nota del Gruppo "Falcone-Borsellino" Cat.M. 1/92 Gr. Inv. "F - B" del 07/07/1994, sottoscritta da Arnaldo La Barbera e pervenuta a mani del P.M. lo stesso giorno alle ore 20,30, come da attestazione dallo stesso sottoscritto.

Questo atto è contenuto nel fascicolo formato all'epoca ed è così correttamente indicizzato. In questa nota si dà conto di vari accertamenti ma non si fa alcun cenno alle attività di sopralluogo di Scarantino.



Ma dentro il raccoglitore "Fabius" ne è stata trovata un'altra, del tutto simile in apparenza ma con delle significative differenze.

Anch'essa è catalogata con i riferimenti "Cat.M. 1/92 Gr. Inv. "F – B"" ma è datata 05/07/1994 e non risulta né firmata (sebbene vi sia il gruppo firma di La Barbera) né mai consegnata ai P.M.

Oltre alla differenza di data rispetto a quella consegnata questa nota contiene due punti, che nella nota trasmessa ai P.M. non sono stati inseriti e fanno riferimento ai sopralluoghi che erano stati effettuati da Scarantino. Si riportano di seguito:

"13) Effettivamente in questa via Sanfilippo ai civici 18-20, nello stesso stabile ove in sede di sopralluogo lo Scarantino ha indicato l'abitazione dell'amante di Tinnirello Lorenzo, classe 1960, è ubicato il "bar dei sogni". (Si allega relazione redatta dal personale dipendente).

14) Sono stati inoltre effettuati alcuni accertamenti sul territorio mirati alla localizzazione di alcuni dei punti indicati nell'interrogatorio nonché di altri obiettivi conosciuti dallo Scarantino. Si allega relazione di servizio a firma dell'ispettore Maurizio Zerilli, che ha effettuato, unitamente ad altro personale dipendente, i sopralluoghi con lo Scarantino"

E conseguentemente in questa nota datata 05/07/1994 vi sono anche elencati due allegati in più rispetto a quelli elencati nella nota datata 07/07/1994:

"37) Relazione inerente l'individuazione del "Bar dei sogni", sito in questa via Sanfilippo;

38) Annotazione di indagine redatta dall'ispettore Maurizio Zerilli con allegati elenchi obiettivi individuati sul territorio".

E' chiaro, pertanto, che nella nota come predisposta il 05/07/1994 doveva essere inserita anche l'annotazione di indagine che, in maniera a dire il vero assai generica, riferiva comunque il fatto che erano stati svolti sopralluoghi accompagnando Scarantino in alcuni luoghi di Palermo.

Ma il gruppo investigativo decise evidentemente di differire di qualche giorno l'inoltro della nota, di riscriverla, di sopprimere il riferimento a quei sopralluoghi e di



raccogliere questi atti che non dovevano essere fatti conoscere ai P.M. in un raccoglitore da mimetizzare in mezzo ad altri atti che non avevano nulla a che vedere con le indagini sulla strage.

E' lineare la spiegazione di una tale così precisa scelta.

La relazione predisposta (forse incautamente?) da Zerilli non dava atto della circostanza più importante per la verifica dell'attendibilità di Scarantino e cioè l'indicazione della strada percorsa per raggiungere la carrozzeria di Orofino e del luogo in cui sarebbe stata custodita e preparata l'autovettura; e non ne dava atto perché ciò non era evidentemente avvenuto.

Inoltre dall'annotazione emergeva che le indagini con Scarantino era state avviate prima e all'insaputa dei P.M. e senza alcuna delega da parte loro.

Vi si parlava di più sopralluoghi nei giorni 28, 29 e 30, quindi già nel giorno precedente e nel giorno stesso dell'interrogatorio e proseguite prima ancora che la delega (datata 30/06/1994) potesse essere ricevuta dagli operanti.

Una tale attestazione, giungendo nel fascicolo processuale, avrebbe prima o poi disvelato l'operazione di "preparazione" del collaboratore, già incerto e approssimativo in diverse indicazioni essenziali ai fini della ricostruzione della preparazione dell'attentato; si preferì pertanto diffondersi su altre notizie di contorno più facilmente riscontrabili.

E così è emerso che Zerilli, il quale ha sostanzialmente escluso di avere predisposto una relazione (*"non ricordo perché non abbiamo fatto la relazione"*) aveva invece fatto una pur generica annotazione per dare conto ai suoi superiori di quanto era accaduto, limitandosi ad attestare i dati e i luoghi indicati dallo Scarantino e adeguatamente individuabili e riscontrabili; poi del suo occultamento non poté che essere consapevole visto che aveva concorso alla predisposizione degli atti che formarono l'evasione di delega successivamente manomessa e che ebbe a partecipare attivamente nelle successive attività investigative del gruppo, avendo conoscenza degli atti che venivano formati e di quelli che venivano inoltrati ai P.M. e mantenendo il

riserbo sul fatto che di un atto a sua firma non si dette mai comunicazione ufficiale ad alcuno al di fuori del gruppo stesso.

A ciò si aggiunga che la Corte aveva disposto l'esame di Zerilli su questa circostanza; egli si ha esercitato le sue prerogative di imputato di reato connesso (in particolare nel procedimento a suo carico per il reato di falsa testimonianza, scaturito da quanto emerso nel giudizio di primo grado) e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sicchè ai fini della ricostruzione dei fatti allo stato la Corte non può valutare altro che le dichiarazioni da lui stesso sinora rese nel precedente grado di giudizio e in quelli precedenti nei quali è stato sentito.

A ciò si aggiunga per quanto attiene alla posizione dell'imputato Bò, principale collaboratore di La Barbera, che può certamente escludersi oramai che egli non si sia reso partecipe di questa fase della "preparazione" del falso collaboratore.

Egli ha sottoscritto una delle relazioni di servizio allegate alla nota del 07/07/1994 (presente anche nella versione del 05/07/1994) e ha collaborato all'evasione della delega del P.M. del 30/06/1994; il dato costituisce indizio univoco della sua consapevolezza dell'operazione di occultamento, volta a nascondere o comunque mimetizzare lo svolgimento dei sopralluoghi strumentali e in ogni caso rivelatori della scarsa attendibilità di Scarantino.

Né appare credibile che egli non fosse stato informato di tale operazione e che quindi potesse effettivamente avere in buona fede maturato il convincimento che i verbali di sopralluoghi fossero andati smarriti. Lo conferma il fatto che di verbali di sopralluoghi non ne furono formati e fu invece redatta un'annotazione che, ove messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e delle parti, avrebbe fornito elementi di grave sospetto sia sulle modalità di conduzione delle indagini sia sull'attendibilità di Scarantino.

Ai fini delle valutazioni da svolgere a suo carico in questo grado di giudizio non può che evidenziarsi sin d'ora che questo elemento concorre ad escludere l'evidenza della prova della sua estraneità rispetto alle condotte contestate, in quanto trattasi di operazioni funzionale a rendere credibili le accuse calunniose che stava rendendo Scarantino.



15. L'inquadramento delle condotte illecite contestate agli imputati

Svolto l'esame delle più significative acquisizioni probatorie derivanti dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta nel giudizio di secondo grado, può quindi considerarsi confermato da quanto emerso che il gruppo investigativo diretto da Arnaldo La Barbera svolse indagini finalizzate ad indurre Vincenzo Scarantino ad accreditare la falsa pista della sua partecipazione alla preparazione della strage, curando il furto della Fiat 126 di Pietrina Valenti e agevolando la sua predisposizione quale autobomba per via D'Amelio.

Le dichiarazioni di accertata valenza calunniatoria di Scarantino sono pertanto effetto della decisiva attività di istigazione, pressione e condizionamento degli investigatori che lo seguirono, primo fra tutti Arnaldo La Barbera.

In questo giudizio va valutata la posizione degli altri concorrenti, che in ipotesi di accusa sarebbero Bò, Mattei e Ribaudò.

E infatti ai fini dell'inquadramento delle condotte illecite in una fattispecie penale tipica le imputazioni hanno qualificato le azioni di pervertimento delle indagini quale concorso nella calunnia in danno di soggetti estranei all'esecuzione dell'attentato di via D'Amelio.

Ai fini della commissione del reato di calunnia non è necessaria la costruzione di un ordito indiziario surrettizio idoneo a far aprire un procedimento penale e a sorreggerne le sorti, ma è sufficiente una falsa incolpazione, che "contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile, cosicché, soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare, perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso, la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, deve escludersi la materialità del delitto di calunnia" (Sez. 6, n. 20064 del 03/04/2024, Pmt in proc. Baiardo, Rv. 286509 - 01; così pure Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272754 - 01)



Nella ricostruzione svolta a seguito dell'istruttoria sono state individuate in sequenza attività tra loro correlate e volte a far sì che venissero formulate da Scarantino (e non solo) false accuse a carico di soggetti estranei al fine da creare supporto probatorio ad una linea investigativa surrettiziamente seguita sin dal primo giorno dell'indagine.

Queste attività hanno poi preso forma nelle dichiarazioni di portata accusatoria di Scarantino, contenute nei verbali di interrogatorio o nelle escussioni dibattimentali indicate nel capo di imputazione.

Ciascuna di quelle dichiarazioni costituisce un atto di incolpazione consumativo della fattispecie di cui all'art. 368 c.p., perché ogni singola condotta di calunnia realizza un reato istantaneo.

La sequenza di tali atti integranti la fattispecie contestata realizza tuttavia un unico progetto illecito, al quale hanno preso parte una pluralità di soggetti.

E certamente chi si inserisce con il suo contributo in questa sequenza di attività, produttiva in una pluralità di tappe di atti di accusa calunniosi, certamente non concorre nelle condotte già consumate che precedono il suo intervento, ma, se è consapevole di inserirsi nel più ampio disegno di cui le condotte precedenti fanno parte, nel concorrere in quelle successive, condivide quel disegno e ne aggrava l'offensività.

Secondo la giurisprudenza, "in tema di calunnia, la presentazione di plurimi atti di incolpazione, nei confronti della medesima persona e per lo stesso reato, integra la commissione di più reati di calunnia quando il contenuto dell'atto successivo contenga un ampliamento dell'originaria accusa, mentre integra un "post factum" non punibile ove consista nella mera conferma e precisazione dell'iniziale accusa" (Sez. 6, n. 3368 del 09/01/2018, Muglia, Rv. 272159 - 01).

Le dichiarazioni di Scarantino richiamate nel capo di imputazione a carico di Bò non sono del tutto sovrapponibili e nei confronti dei soggetti rispettivamente calunniati in occasione delle diverse escussioni contengono profili di novità che vengono via definiti nelle escussioni successive; poiché a fronte di pluralità di soggetti falsamente accusati concorrono più condotte di calunnia (Sez. 6, n. 18745 del 02/04/2008, Santangelo, Rv. 239937 - 01), per ciascuno degli accusati varrà come atto di incolpazione integrante la

fattispecie di cui all'art. 368 c.p. quello in cui la chiamata in correità viene circostanziata.

Inoltre deve tenersi conto che nella vicenda in esame, secondo le imputazioni e in particolare in relazione all'escussione di Scarantino all'udienza del 24/5/1995 nel processo "Borsellino 1", la reiterazione di dichiarazioni calunniose da parte del medesimo soggetto dopo l'apertura del procedimento era stata rivolta ad altra autorità giudiziaria, in particolare il giudice del dibattimento, ed era stata indotta dall'opera degli altri imputati che hanno concorso con lui nella protrazione della consumazione del reato con il deliberato proposito di rendere le sue dichiarazioni idonee a determinare la condanna degli accusati e quindi ad integrare l'elemento di fattispecie ulteriore aggravatore dell'art. 368, comma 3, c.p.

Il loro contributo nell'indurre Scarantino a non ritrattare ma anzi ad essere più efficace e preciso nella deposizione in cui avrebbe dovuto chiamare in correità soggetti estranei ai fatti interviene, pertanto, non su una condotta già esaurita ma un segmento realizzativo della fattispecie decisivo per la consumazione del reato come contestato.

Tutte queste considerazioni valgono a dimostrare che non possono avere rilievo le censure difensive tendenti a parcellizzare la ricostruzione del complesso percorso che, prima ancora dell'intervento di Bò, Mattei e Ribaudò, aveva dato l'avvio alla costruzione del narrato di cui si sarebbe dovuto fare latore Scarantino; anche perché dal confronto tra le azioni di ciascuno degli imputati e i devianti binari via via fissati prima del loro ingresso nel gruppo di lavoro, nonché dalla verifica di quanto pedissequo o coordinate fossero con le azioni pregresse (anche alla luce delle risultanze da loro stessi direttamente verificabili), si possono ricavare elementi sull'elemento psicologico che sorreggeva le loro azioni.

In forza di queste premesse la Corte ritiene che le condotte contestate agli odierni imputati vadano inserite nella complessiva, lunga ed articolata sequenza che ha condotto allo sviamento delle indagini, oramai acclarato con sentenze passate in giudicato, al fine di accertare non solo la storicità delle loro condotte e la valenza di contributo alla commissione dei singoli delitti di calunnia contestati e consumati a



mezzo delle deposizioni menzognere di Scarantino, ma anche e soprattutto il grado di loro consapevolezza sia della calunniosità dei contenuti propalatori che Scarantino veicolava sia della funzione svolta da tali dichiarazioni per dare sostegno alla pista investigativa inopinatamente privilegiata sia delle finalità (e della natura di tali finalità) perseguita con l'ostinato consolidamento di un quadro probatorio manchevole e fallace sulla preparazione della strage di via D'Amelio.

In tale prospettiva appare del tutto condivisibile – disattendendo ogni contrario argomento della difesa degli imputati – la prospettazione contenuta negli appelli del pubblico ministero delle parti civili, secondo i quali vanno valutati tutti gli elementi inerenti alle condotte degli imputati, anche se precedenti o successive e non del tutto coincidenti con quelle descritte nel capo di imputazione, potendosi solo così adeguatamente lumeggiare la sussistenza dell'elemento psicologico nelle singole condotte di concorso in calunnia, circoscritte e specificamente contestate nell'imputazione.

16. Le anomalie della prima fase delle indagini e il coinvolgimento del SISDE

Nel superiore par. 14.3 si sono posti in evidenza gli elementi in forza dei quali si è ritenuto comunque dimostrato che, al di là degli eventuali rapporti di natura opaca intessuti da La Barbera con esponenti di “cosa nostra” e dei motivi per i quali li aveva coltivati, in mancanza di specifica dimostrazione dei servigi da lui prestati a costoro e dei favori da costoro ricevuti, vi sono indizi univoci del fatto che egli fece da cerniera – anche nell'avviare interlocuzioni con appartenenti alla criminalità – tra ambienti investigativi, figure istituzionali e apparati dei servizi di sicurezza.

E a questo intreccio riconducono gli elementi acquisiti nel corso dell'indagini su modalità e tempistiche del condizionamento inquinante delle indagini sulla strage di via D'Amelio.

Per questo diventa rilevante – ai fini della ricostruzione delle tappe che condussero alla commissione per bocca di Scarantino dei reati di calunnia, oggetto delle contestazioni



– partire proprio dall'avvio delle indagini, che si caratterizza per l'insolito coinvolgimento del SISDE.

I giudici di primo grado hanno esaminato tutti gli elementi che potevano chiarire termini e ragioni di tale coinvolgimento.

Rinviando alle pagine 287 e seguenti della sentenza impugnata, può in sintesi ricordarsi che fu il Procuratore Tinebra a coinvolgere nell'indagine i servizi di sicurezza con una forma irrituale e prendendo contatti con Bruno Contrada, che era restio ad assecondare la richiesta e cercava di evitare interlocuzioni dirette con l'autorità giudiziaria non consentite dalla legge ma che dovette dare seguito a quanto deciso dal suo Capo centro di Palermo.

In realtà questa collaborazione si risolse – da quanto emerge dal fascicolo – in tre note, che a dire il vero non danno alcuna contezza di un reale apporto dei servizi di sicurezza al patrimonio conoscitivo dell'indagine: la prima delle ore 1,00 del 20/7/1992 ipotizza il coinvolgimento della famiglia Madonia per via della loro propensione al reperimento e all'uso di esplosivi, ma deriva da un'informazione che nel corso della giornata Contrada avrebbe già fornito al Procuratore Tinebra; la seconda del 13/8/1992 parla di notizie ufficiose (senza specificare quali) provenienti dalla Polizia di Stato sull'acquisizione di valide indicazioni sugli autori del furto dell'auto e sul luogo in cui era custodita prima del trasferimento nel luogo in cui fu fatta esplodere, notizie che in realtà non erano ancora state acquisite né ipotizzate da quanto emerge dagli atti dell'epoca; la terza del 10/10/1992 sembra prendere atto dell'avvenuto arresto di Scarantino e sottolineare, attraverso cervellotici giri di parentele e affinità, ogni minimo legame che potesse prefigurare un suo ruolo in "cosa nostra".

Il Tribunale constata la contraddittorietà degli elementi in ordine ai motivi di questo intervento dei servizi segreti nell'indagine. Coloro che all'epoca ne facevano parte (Contrada e Narracci, sentiti come testi, e i soggetti di cui riferiscono le affermazioni) sostengono che fu una richiesta pressante del dott. Tinebra, da poco nominato Procuratore di Caltanissetta; quest'ultimo, sentito all'udienza del 18/11/2015 nel "Borsellino quater", ha sostenuto di non ricordare di averlo richiesto; i magistrati suoi

sostituiti in Procura hanno tutti affermato di non esserne a conoscenza (anche se Contrada riferisce di alcuni incontri ai quali qualcuno di loro aveva partecipato); lo stesso Contrada riferisce che Arnaldo La Barbera era molto insofferente per la partecipazione dei servizi di sicurezza e peraltro cercava di controllare attraverso i suoi uomini di fiducia le investigazioni, mal sopportando interferenze (e questa circostanza emerge da diverse fonti di questo giudizio); e infine dalle dichiarazioni di Gioacchino Genchi emerge che La Barbera parlava malissimo di Contrada, sostenendo di non volerci avere a che fare.

A questo si aggiunga che La Barbera era un agente dei servizi (con il nome "Rotilius"), ma in quel periodo non risultano contatti diretti o partecipazioni ad attività comuni con il SISDE da parte del suddetto funzionario di Polizia.

A fronte di questi elementi contraddittori, si può ritenere comunque credibile la preoccupazione di Contrada di osservare le forme più rigorose nella gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria, visto che ve n'è riscontro documentale e visto che in quell'epoca assai verosimilmente lo stesso Contrada poteva avere una qualche percezione (se non addirittura essere a conoscenza) delle tensioni interne descritte da Gioacchino Genchi e delle attenzioni investigative su di lui che si sarebbero presto tradotte nell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare a suo carico nel dicembre 1992 per concorso esterno.

Resta il fatto che qualora tutti o solo qualcuno di questi soggetti o istituzioni avessero avuto interesse o mostrato condiscendenza verso l'inappropriato ingresso del SISDE nelle indagini sulla strage di via D'Amelio, che fosse lo stesso servizio di sicurezza, un organo investigativo o un'autorità giudiziaria, certamente nessuno avrebbe oggi interesse – a fronte dell'incontestabilità del fatto – ad attribuirsi la paternità dell'iniziativa o un esplicito gradimento per essa; al più potrebbe ammettere una tolleranza.

Vieppiù alla luce dell'esito che tale collaborazione aveva avuto.

E anche l'insofferenza di La Barbera, che tendeva a chiedere (e riusciva ad ottenere) spazi di operatività e di gestione dell'attività di polizia giudiziaria del tutto autonomi e

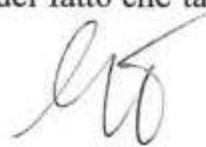
poco controllati, poteva essere chiaramente inquadrabile in una malcelata insofferenza non tanto per l'intervento del SISDE quanto per gli obblighi di condivisione delle sue iniziative che dalle modalità organizzative derivanti dalle riunioni interforze potevano derivare.

Se per un verso Gioacchino Genchi che collaborava all'epoca con lui ha sostenuto che La Barbera non avesse interlocuzioni con il SISDE, per altro verso non può escludersi, come già si è detto, che Genchi non ne fosse messo a parte e deve invece considerarsi certo che La Barbera avesse un solido rapporto con gli apparati dei servizi di sicurezza proprio nell'ottica dello scambio di informazioni, visto che egli fu incardinato nella struttura riservata e che già all'epoca disponeva di flussi di denaro di origine non definita ben compatibile con le erogazioni in suo favore garantiti con fondi riservati.

Da quanto sin qui acquisito, se è vero, come si legge nella sentenza impugnata, che non si può sciogliere il dubbio se il SISDE "fu tirato dentro" o se agì consapevolmente per esaltare la pista investigativa che portava a Scarantino, è però altrettanto vero che si può giungere ad alcune conclusioni su come il SISDE operò in quel frangente.

L'attività documentata si risolse nella mera acquisizione di dati alcuni già a conoscenza degli investigatori (selezionati, sottolineati e trasmessi dalla sede palermitana a quella centrale) e quindi sostanzialmente fu un'attività di mera osservazione del lavoro svolto dalle forze di polizia; salvo poi ad aggiungere prospettive di acquisizione di dati di là da venire, una sorte di predizione di ciò che si sarebbe scoperto, o l'esaltazione di elementi di non decisiva rilevanza volti a dare conferma ad ipotesi di accusa ancora in fase di verifica (come accadde per la nota del 13/8/1992 sulle contorte ramificazioni parentali mafiose di Scarantino).

Non appare quindi controvertibile sul piano logico la conclusione che essa fu una forma di affiancamento improprio e di altrettanto improprio tentativo di influenzare e sostenere una pista investigativa precostituita, non privo di significativi effetti nocivi vista la rilevanza attribuita alla nota del 13/8/1992 nelle prime sentenze che valorizzarono il contributo di Scarantino (e non senza tenere conto del fatto che tale operato contribuì a distrarre da ogni altra pista alternativa).



Merita un'ulteriore riflessione il fatto che non si ha più contezza di interventi o scambi di informazioni con il SISDE dopo che l'assetto depistato dell'indagine prese forma con le dichiarazioni di Candura e Valenti e con l'arresto di Scarantino e l'ipotesi di accusa si era radicata sul territorio della Guadagna.

Se gli accertamenti sugli aspetti embrionali ed esecutivi dell'azione stragista avessero effettivamente imboccato una direzione sulla quale si fosse davvero voluto procedere ad approfondimento per giungere anche ai più complessi scenari che un tale eclatante delitto con effetti potenzialmente destabilizzanti per gli assetti istituzionali postulava in quella stagione critica della storia del Paese; e se effettivamente, come risulta dagli atti della Procura dell'epoca, le indagini avrebbe dovuto proseguire anche al fine di individuare i c.d. "mandanti dal volto coperto" (secondo la formula utilizzata negli atti investigativi di allora); allora il contributo dei servizi di sicurezza avrebbe potuto essere ben più utile e fattivo di quanto non era stato, limitandosi a rendersi tramite di informazioni agevolmente acquisibili o già acquisite dal personale della Polizia di Stato, territorialmente insediato.

E invece proprio nel momento in cui bisognava "testare" l'ipotesi investigativa già formulata su un segmento operativo della preparazione della strage e poi cercare di andare oltre le dinamiche di mandamento nel quale si erano inserite per approfondire moventi, interessi e coinvolgimenti di un'azione delittuosa di così grande impatto e di rilevantissime conseguenze, quegli apparati il cui intervento si sarebbe potuto giustificare in una prospettiva di eccezione parametrata all'eccezionalità dell'evento scompaiono dalla scena e si disimpegnano, senza offrire quel qualificato apporto informativo, che, pur rimanendo fuori o ai margini della legge, avrebbe potuto dare impulso ai percorsi investigativi che sarebbero dovuto giungere verso orizzonti e territori ben diversi dal quartiere della Guadagna.

Il dato conferma, quindi, il ruolo che di fatto svolsero i servizi di sicurezza che fu, se non quello di orientare la pista "minimalista" e deviante, quantomeno quello di assecondarla e di acquietarsi ad essa.



17. Gli sviluppi dell'indagine che condussero alle dichiarazioni calunniatorie di Scarantino

Il "dominus" dell'indagine fu Arnaldo La Barbera e sul punto non è necessario richiamare ulteriormente i già illustrati elementi probatori a sostegno di questa affermazione.

Merita invece maggiore attenzione il fatto che la centralità da lui assunta nella gestione dell'indagine non derivò solo dal suo ruolo dell'epoca, dal suo carisma, dalle sue capacità di organizzazione e di cura e selezione delle relazioni istituzionali, ma da una precisa scelta della sua catena gerarchica tradottasi nella creazione in suo favore di forme di legittimazione formale e di spazi di operatività informali.

Alla sua figura si correla la creazione del gruppo "Falcone-Borsellino", a capo del quale egli fu posto, consentendogli l'inserimento di soggetti che avevano spesso la duplice caratteristica dell'intrattenere un rapporto di incondizionata disponibilità e fiducia nei confronti di La Barbera e di non rientrare nei circuiti investigativi già incardinati in altre più specifiche esperienze e così facendone una malleabile squadra disponibile a muoversi sullo spartito investigativo già strutturato sin dai giorni successivi alla strage.

Il decreto istitutivo del Ministro degli interni Mancino del 15/7/1993 giunge dopo che Scarantino era stato sottoposto a custodia cautelare sulla base delle dichiarazioni di Salvatore Candura e di Luciano Valenti (26/9/1992), era stato interrogato più volte e si era protestato innocente (30/9/1992 e 16/10/1992) e gli era stato mandato in cella Vincenzo Pipino, pregiudicato confidente di La Barbera, per indurlo a confessare (a partire dal 2 al 13/10/1992); frattanto Candura aveva mutato versione – a suo dire su pressione di La Barbera che non aveva gradito la sua iniziativa di fare confessare il furto al fragile Luciano Valenti – e si era accusato della sottrazione della Fiat 126 ampliando le sue dichiarazioni a carico di Scarantino (3 e 20/9/1992), e infine Andriotta era stato collocato nello stesso carcere di Scarantino (03/06/1993 al 23/08/1993), creando così le occasioni di incontro e di condivisione dalle quali dovevano scaturire i colloqui sulla partecipazione di Scarantino alla preparazione della strage, poi riferiti

dallo stesso Andriotta all'avvio della sua collaborazione il 14/9/1993, quando il gruppo "Falcone-Borsellino" era già pienamente strutturato e operativo.

Come si ricava da un telescritto del Capo della Polizia Parisi del 16/7/1994 agli atti, subito dopo l'inizio formale della collaborazione di Scarantino con le prime dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 24/6/1994, il gruppo "Falcone-Borsellino" veniva prorogato alle medesime condizioni, che prevedevano che esso operasse con ampia autonomia e non alle dipendenze della Criminalpol né del Questore; e tuttavia venivano riservati ad Arnaldo La Barbera, frattanto nominato Questore di Palermo (con un ruolo incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attività di indagine), "compiti di supervisione circa l'efficienza della medesima struttura ed il raccordo con le altre componenti istituzionali centrali e periferiche della Polizia di Stato".

Questi compiti furono svolti da La Barbera fino al 26/1/1995, quando, a seguito del telescritto del Capo della Polizia dell'epoca, Fernando Masone, fu individuato al suo posto la più appropriata figura di un dirigente della divisione polizia anticrimine della Questura di Palermo, il dott. Mario Torresi.

Nel frattempo La Barbera aveva continuato anche ad essere presente ad interrogatori di Scarantino, recandosi ad esempio a Jesolo (già da Questore di Palermo sebbene – come si prospetta – di passaggio per la partecipazione ad un evento a Venezia) il 6/9/1994 quando i P.M. di Caltanissetta Boccassini, Petralia e Palma avevano raccolto le dichiarazioni nelle quali il falso collaboratore aveva di nuovo riferito della riunione a villa Calascibetta, introducendo nel racconto l'ulteriore presenza di Mario Santo Di Matteo, Gioacchino La Barbera e Salvatore Cancemi, senza poi riuscire a riconoscerli nell'album fotografico sottopostogli (la convergenza sul punto del ricordo del P.M. Palma e dell'operante Zerilli, presenti all'atto, non può essere smentito dal contrario ricordo del P.M. Boccassini, che comunque ha concentrato la sua attenzione sulla circostanza che non fu certamente lei a chiamarlo).

Sicché La Barbera lasciò il coordinamento del gruppo quando già si erano cristallizzate le ricostruzioni di Scarantino con tutti i primi aggiustamenti che valevano a coordinare il suo racconto con quello di Candura e a completare la sua ricostruzione in modo che

potesse operare il criterio della “convergenza del molteplice”, ma anche quando da luglio 1994 il “falso collaboratore” era stato ammesso alla detenzione extracarceraria, affidato al gruppo “Falcone-Borsellino” e dal dicembre del 1994 definitivamente ammesso al programma di protezione; frattanto nel processo “Borsellino 1” erano stati già sentiti i primi due falsi collaboratori (Salvatore Candura e dicembre 1994 e Francesco Andriotta nel gennaio 1995) ed erano state avviate le intercettazioni a carico di Scarantino, che avrebbero dovuto verificare gli asseriti tentativi di “cosa nostra” di sottoporlo a minacce e pressioni per farlo ritrattare (attività quest’ultima che sarebbe stata protratta fino al momento in cui Scarantino non sarà sottoposto ad esame nello stesso dibattimento del “Borsellino 1”).

Da quel momento, che si può quindi collocare agli inizi del 1995, assume ancora maggiore centralità il ruolo di Mario Bò che fino ad allora aveva operato sotto la stretta osservanza delle direttive di La Barbera e che quindi era legittimato dall’essere la figura maggiormente legata agli sviluppi dell’indagine e memoria storica di essa. Come peraltro da lui stesso rivendicato in occasione delle sue deposizioni testimoniali nei processi “Borsellino 1” e “Borsellino bis”, già più volte ricordate nei paragrafi precedenti e negli atti di appello delle parti civili.

Mette appena conto ricordare che nemmeno allora la figura di La Barbera esce del tutto di scena.

Ne è dimostrazione il fatto che egli ha ancora compiti di supervisione sulle attività del gruppo “Falcone-Borsellino” quando si fa promotore della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni sull’utenza in uso a Scarantino nella sua abitazione di San Bartolomeo a Mare sull’assunto (in realtà del tutto infondato) che vi fossero in atto operazioni di condizionamento del falso collaboratore per intimidirlo ed indurlo a ritrattare attraverso le pressioni dei suoi familiari.

Si tratta di quello che la sentenza di primo grado definisce “mezzo di ricerca della prova senza finalità di indagine” e di cui si svolge ampia trattazione alle pagine 875 e seguenti alle quali si fa integrale rinvio.

Le operazioni furono gestite con la chiara finalità di controllare Scarantino mentre era in corso l'avvio del dibattimento di primo grado del "Borsellino 1" e prima della sua escussione dinanzi alla Corte e si caratterizzarono per le gravi irregolarità che sono state già più volte richiamate e sulle quali più nello specifico si tornerà.

Va ancora annotato che anche durante quelle intercettazioni, svolte tra il 22/12/1994 e il 09/07/1995, la figura di La Barbera risulta presente nelle dinamiche di condizionamento di Scarantino; da alcune telefonate effettuate dal falso collaboratore alle utenze della Questura di Palermo emerge che egli cercava di parlare con La Barbera ritenendolo colui che doveva farsi carico dei problemi che a suo dire si sarebbero verificati in suo danno nel corso della detenzione extracarceraria.

Lo evidenzia chiaramente, ad esempio, quella di cui al progressivo n. 199 del 03/05/1995, in uscita dall'utenza di Scarantino e in entrata su quella della Questura di Palermo, che è una di quelle conversazioni che sul brogliaccio dell'epoca risultava non censita (si attestava che la chiamata era muta) e che invece è stata trascritta solo dopo il confronto tra i brogliacci e i contenuti dei supporti recuperati dopo la "scoperta" di queste per lungo tempo ignote intercettazioni.

In questo colloquio il falso collaboratore insiste con il personale di polizia che gli risponde, per parlare con La Barbera e si lamenta che non lo trova mai.

Sebbene il suo interlocutore gli avesse rappresentato che può comunque parlare con Bò, egli tuttavia aveva continuato ad insistere e gli venne promesso che avrebbe potuto parlare con La Barbera; in questo contesto Scarantino, che mostrava tutta la sua agitazione e inquietudine, alludeva al fatto che egli comunque vorrebbe andare a deporre in giudizio con implicito riferimento al superamento delle difficoltà che egli avrebbe rappresentato a La Barbera:

Enzo: *ma... ma io non lo so, iu ccà...*

(Ma... ma io non lo so, io qua...)

3° UOMO: euh!

Enzo: *ccà u dotturi La Barbera mi sto... (inc.le)...*

(Qua il dottore La Barbera mi sto... (inc.le)...) 

3° UOMO: no!

Enzo: *a minchia! I mia e i...*

(La minchia! Da me e i...)

3° UOMO: *il Questore (inc.le)*

Enzo: *mi sta fannu impazziri, m'ha fattu fari autri discu...*

(Mi sta facendo impazzire, mi ha fatto fare altri discorsi...)

3° UOMO: (inc.le)

Enzo: *mi sta fannu impazziri...*

(Mi sta facendo impazzire...)

3° UOMO: *io... io Enzo, io ti dico i miei... i miei consigli di fra... io ti dico: "stai tranquillo, ma perché devi sempre esagerare le cose? Tu non ti preo..."*

Enzo: no!

3° UOMO: *cioè, non è che si tratta che se... se ne è sbattuto, è che ci sono, te l'ho detto, altri problemi, comunque no n... non... non sei dimenticato, di... di questo, dico, te lo fa pensare il fatto che noi veniamo su, perché io te l'ho detto un sacco di volte...e significa che non è che ti stiamo lasciando alla balia delle onde, mi pare che l'assistenza che ti possiamo dare, te la diamo, stai tranquillo!*

Enzo: *euh! Ma io non posso parlare co... cu u dutturi La Barbera pi via e telefuni?*

3° UOMO: *ah! E... per via telefono io non lo so, a parte che oggi non c'è qua a Palermo.*

Enzo: *sì! America!*

3° UOMO: *vabbè, un ci cririri!*

(Vabbè, non ci credere!)

Enzo: *no! mi dissiru chi era... (inc.le) no!*

Mi hanno detto che era (inc.le)

3° UOMO: *vabbè a... no! allora, ho detto... sto dicendo fesserie...*

(Vabbè a... no! Allora, ho detto... sto dicendo stronzate...)

Enzo: (inc.le) *mi hanno detto che è in America!*

3° UOMO: *no! Io non ho detto che è in America. Ho detto che è in America?*

Enzo: *no! lei no! ma mi hanno detto che... mi hanno detto così!*

3° UOMO: *io non lo... io, a me questo non risulta, io so solo che non è presente in Questura! Poi, liberissimo di crederci o non crederci, io non è che... a questo punto e... mi pare e... io, avere dimostrato sempre... io una linea di condotta c'ho! ... comunque, domani mattina... verso le nove, nove e mezza.... vuoi parlare con il dottore Bo, puoi telefonare e parlare con il dottore Bo! Non c'è problema.*

Enzo: *sì! Siccome non lo trovo mai.*

3° UOMO: *ma non è che non lo trovi perché, per capriccio, perché è fuori per servizio. Io.. adesso lo rintraccio al telefonino e gli dico che domani mattina alle nove tu... se tu mi dici che chiami alle nove, alle dieci, mi dai un orario e lui si farà trovare in ufficio.*

Enzo: *va bene!*

3° UOMO: *a che ora?*

Enzo: *verso le nove, otto e mezza, le nove, boh!*

3° UOMO: *alle nove! Va bene, facciamo alle nove.*

Enzo: *va bene!*

3° UOMO: *d'accordo? Per quel fatto lì, tranquillo, poi te lo confermerà lui, comunque questo è, non è... un è na cosa particolari...*

Enzo: *ah! Vabbè, allura un c'è bisognu i telefonarici!*

3° UOMO: *se è solo per questo, vabbè, ma se tu ci vuoi parlare che problema c'è? Non è che...*

Enzo: *ah! Puri i ddu discursu c'hava a diri...*

(Ah! Pure di quel discorso gli dovevo dire...)

3° UOMO: *esatto! Io posso dirgli a...*

Enzo: *u fattu ca... io a processo ci vogghiu iri, tranquillamente, sicuru...*

(Il fatto che... io al processo ci voglio andare, tranquillamente, sicuro...)

La Barbera, quindi, restò il punto riferimento dell'indagine che aveva centrato tutto su Scarantino anche dopo che cessò il suo incarico di "supervisore".



E mediatore e garante di questo ruolo di La Barbera fu Mario Bò, che anzi lo evocava nelle conversazioni in cui Scarantino riproponeva la sua volontà di interrompere la sua collaborazione per indurlo a recedere da ogni proposito di questo genere.

Ne è prova, tra le altre, la conversazione registrata due mesi prima di quella sopra riportata al progressivo n. 22 del 08.03.1995 (un'altra tra quelle non trascritte da Mattei ed il cui contenuto era stato annotato genericamente nel brogliaccio); la chiamata parte dall'utenza telefonica nella disponibilità di Scarantino e giunge ad un'utenza fissa sempre riferibile alla questura di Palermo 091/210704514.

Scarantino chiede di parlare con Bò per preannunciargli la decisione di tornare in carcere e Bò lo redarguisce chiedendogli cosa avrebbe detto a La Barbera:

1° DONNA : pronto?

Enzo: pronto buonasera, c'è il dottore Boa?

1° DONNA: chi parla?

Enzo: eh? Sono un amico del dottore Boa !

1° DONNA: un attimo solo, vediamo se è arrivato .

Enzo: Sì ! grazie!

Dr. Bo: pronto?

Enzo: pronto?

Dr. Bo: sì!

Enzo: è il dottore Boa?

Dr. Bo: sì!

Enzo: dottore Boa?

Dr. Bo: sì ! chi, chi parla?

Enzo: Enzo!

Dr. Bo: ah! E... Dio Santo, eh, che avemo?

(Ah! E... Dio santo, e, che abbiamo?)

Enzo: e niente, oggi sono stato dall'avvocato...

Dr. Bo: eh!

Enzo: gli ho fatto sapere che io (inc.le) ddà, me mugghieri voli scinniri in Palermu



(gli ho fatto sapere che io (inc.le) la, mia moglie vuole scendere a Palermo)

Dr. Bo: che non deve scendere a Palermo

Enzo: che deve scendere a Palermo .

Dr. Bo: deve scendere? che è successo?

Enzo: no! niente! (inc.le)

No! niente! (inc.le)

Dr. Bo: eh, ma se nun mi dici, nun mi dici i mutivi, come faccio a dirlo al dottore La Barbera io ?

(eh, ma se non mi dici, non mi dici i motivi , come faccio a dirlo al dottore La Barbera io)

Enzo: e io voglio ritornare in carcere, non ma sentu chiù ... (inc.le)

E io voglio tornare in carcere, non me la sento più... (inc.le)

Dr. Bo: siamo sempre ai soliti , no?

Enzo: no, quale soliti, no io sono tranquillo

Dr. Bo: eh ! ma con l'avvocato ci hai parlato?

Enzo: sì ! gli ho detto che lo fa sapere pure ai Magistrati!

Dr. Bo: euh !

Enzo: e gliel'ho detto a lei che lo fa sapere o dutturi (inc.le) io voglio rientrari o carciri pirchè ormai (inc.le) chiù

(e gliel'ho detto a lei che lo fa sapere dottore (inc.le) io voglio rientrare al carcere perché ormai (inc.le) più)

Dr. Bo: ma per i soliti motivi che mi ha detto?

Enzo: eh, eh!

Dr. Bo: o c'è altro?

Enzo: no, no, niente!

Dr. Boa: vabbò! Ora ne parlo co ... con La Barbera

Enzo: va bene, buonasera!

Dr. Bo: arrivederci!



Nella complessiva operazione di gestione di Scarantino, pertanto, vi sono tutte le tracce della immanente presenza di La Barbera, che resta il soggetto apicale di fatto anche agli occhi del falso collaboratore; e dalla lettura combinata di queste due conversazioni (che si segnalano più di altre per la loro particolare significatività) si comprende che mentre l'8 marzo, quando Scarantino ripropone per l'ennesima volta (*"siamo ai soliti"*, dice Bò) la sua ansia e indecisione unita alla volontà di tornare in carcere, si rivolge a Bò e viene da lui blandito prospettando però l'intervento necessario di La Barbera (*"vabbò! Ora ne parlo co ... con La Barbera"*), successivamente a maggio, quando afferma che comunque vuole continuare a collaborare, insiste sul fatto che sia per lui necessario parlare direttamente con La Barbera.

Questa costante presenza proiettata in posizione di vertice, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio e pertanto per la valutazione della posizione di Bò, Mattei e Ribaudò, costituisce uno degli elementi più univoci della piena condivisione delle modalità di conduzione delle indagini sin qui ricostruite da parte degli odierni imputati, ossia dei componenti del gruppo che più di altri si trovarono impegnati in attività irregolari o illecite idonee ad orientare la volontà di Scarantino a rendere le sue dichiarazioni mendaci.

Le operazioni di intercettazione sono state ampiamente esaminate nel giudizio di primo grado anche avvalendosi degli apporti di investigatori, di consulenti tecnici delle parti e di periti.

Con congrue motivazioni i giudici di primo grado hanno evidenziato che, a fronte delle numerose anomalie che venivano attestate e a seguito delle quali non venivano annotate o trascritte conversazioni con utenze riconducibili alla Questura di Palermo o alla Procura di Caltanissetta, i consulenti della difesa prospettavano alternative compatibili con la buona fede degli investigatori che le attestavano a fronte di accertamenti che ne verificavano l'insussistenza (e che peraltro consentivano di procedere in diversi casi al recupero delle conversazioni e alla loro trascrizione).

In maniera del tutto convincente la sentenza di primo grado spiega che le modalità approssimative e disordinate di compilazione della documentazione, gli



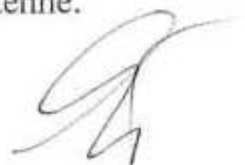
avvicinamenti anomali negli ascolti con l'intervento almeno formale e postumo di soggetti che di fatto non vi avevano partecipato, la gestione di esse in separato fascicolo mai fatto confluire in quello principale costituivano indizi univoci del fatto che l'attività di intercettazione, sollecitata dal gruppo "Falcone-Borsellino", non mirasse a specifici obiettivi investigativi o alla validazione di un'ipotesi plausibilmente elaborata, ma solo ad effettuare opera di contenimento delle intemperanze di Scarantino (*"i soliti"*, come li definisce Bò).

Nella prospettiva di verifica degli elementi dimostrativi delle condotte contestate agli imputati, come delineata nel superiore paragrafo 15, assume una decisiva portata indiziaria la partecipazione a questa fase della gestione di Scarantino, che fu quella decisiva perché completò il progetto illustrato da La Barbera a Genchi (consacrare in sede dibattimentale con la convergenza del molteplice il coinvolgimento di "cosa nostra" secondo lo schema del teorema Buscetta) e al contempo poté mostrare in maniera davvero più eclatante anche a chi non avesse partecipato alle fasi precedenti la necessità che le dichiarazioni del falso collaboratore dovessero essere "costruite", più che raccolte.

Può considerarsi incontestabile quindi la pluralità di indizi in ordine all'adesione da parte di Bò, Mattei e Ribaudò in particolare alla complessiva attività che sostenne e indusse Scarantino ad accusare soggetti estranei alla strage.

Bò vi partecipò sin dall'epoca in cui vennero svolti i primi colloqui investigativi anomali e poi con l'avvio della "collaborazione" di Scarantino si procedette agli anomali sopralluoghi e alla formazione e alla parziale modifica della nota ad evasione della delega dei P.M. di Caltanissetta del 30/06/1994, di cui si è più ampiamente parlato nel superiore paragrafo 14.4.

Il suo protagonismo si staglia sempre di più nel periodo in cui La Barbera venne nominato Questore di Palermo, gli furono attribuiti – pur dall'esterno – compiti di supervisione e poi, venuti meno quelli formali, nella sostanza li mantenne.



Costituì egli da quel momento la *longa manus* di La Barbera e costituì l'interlocutore tanto imprescindibile quanto proattivo per tutte le attività che ruotavano attorno all'indagine, al processo che ne era scaturito e alla gestione del collaboratore.

Mattei e Ribaudò erano a San Bartolomeo a Mare, spesso si trovavano in casa con Scarantino per occuparsi di lui e, come ricordato dalle appellanti parti civili è dimostrato in atti, lo accompagnarono in più occasioni per interrogatori, alcuni dei quali non avevano altro scopo che tranquillizzarlo e orientarlo.

Certo è che costoro erano presenti e attivi a San Bartolomeo a Mare quando Scarantino era sottoposto ad intercettazione e le operazioni venivano svolte come le ha descritte il teste Giampiero Valenti, il componente del gruppo "Falcone-Borsellino" che, dopo oltre vent'anni in cui non si era nemmeno avuto conoscenza della loro esistenza, ne disvelò anche le torture; egli ha raccontato di un'occasione in cui il collega Di Gangi gli disse che si sarebbe dovuta interrompere la registrazione perché Scarantino doveva parlare con i magistrati (e l'episodio è stato ritenuto riscontrato tecnicamente dai giudici di primo grado) e poi si è espresso in maniera assai preciso sulle modalità di compilazione della documentazione (*"quando... che quando finì l'attività di intercettazione, ci chiamarono a firmare dei brogliacci, e firma... firma... firma e firmiamo tutti, firmo pure io. Oggi, col senno di poi, con tutto quello che sto venendo a sapere, io i brogliacci a qualcuno glieli avrei fatti mangiare, non che li avrei firmati, non so se... non so se sono stato chiaro"*).

Plurimi sono gli indizi di queste manipolazioni e la presenza quando non anche la documentata partecipazione di Mattei e Ribaudò si evidenzia da un'agevole lettura degli atti.

Sono quelle che il Procuratore della Repubblica nel suo atto di impugnazione, in linea con quanto si riporta nella sentenza impugnata, definisce singolari anomalie verificatesi in occasione di alcune telefonate effettuate dallo Scarantino (ne ha riferito il teste col. Francesco Papa all'udienza del 28/02/2020, quando ha illustrato i risultati dell'ascolto dei nastri e delle analisi dei brogliacci, dei nastri prodotti dall'apparecchio RT 2000 nel corso delle registrazioni).

Il P.M. li elenca dettagliatamente e tali indicazioni possono essere di seguito riportate:

"Si fa riferimento in particolare:

- *alla chiamata effettuata il 9 marzo 1995 alle ore 10:03, della durata di diciassette minuti, verso il numero 091-210101 (telefono fisso della questura di Palermo) che, si legge nel relativo brogliaccio firmato da Mattei, non è stata registrata per motivi tecnici (foglio 75 progressivo 9);*
- *alla chiamata effettuata il 3 maggio 1995 alle ore 14:39 verso il numero 0934-599051 (telefono fisso della Procura di Caltanissetta) che, si legge nel relativo brogliaccio firmato da Maniscaldi, non è stata registrata per motivi tecnici (foglio 102 progressivo 189);*
- *alla chiamata effettuata il 3 maggio 1995 alle ore 14:40, della durata di sette minuti, verso il numero 336-886560 (utenza cellulare in uso alla dottoressa Palma) che, si legge nel relativo brogliaccio firmato da Maniscaldi, non è stata registrata per motivi tecnici (foglio 102 progressivo 190);*
- *alla chiamata effettuata il 4 maggio 1995 alle ore 17:28, della durata di sei minuti, verso il numero 336-886560 (utenza cellulare in uso alla dottoressa Palma) che, si legge nel relativo brogliaccio firmato da Maniscaldi, non è stata registrata per motivi tecnici (foglio 105 progressivo 202);*
- *alle chiamate effettuate il 1° giugno 1995 verso il numero 0934-599051 (telefono fisso della Procura di Caltanissetta) nel relativo brogliaccio si legge "componi + volte ma non comunica", ma in realtà dall'ascolto dei nastri AG e OP non si sentono impulsi e squilli nè altro suono che dovrebbe essere registrato in una situazione come quella descritta – in quella giornata sono presenti a San Bartolomeo a Mare Caterina Castelli, Giuseppe Di Gangi e Michele Ribaudò (foglio 115 progressivi 246-252);*
- *alla chiamata effettuata il 3 giugno 1995 alle ore 18:51, della durata di nove minuti, verso il numero 0934-71425 (telefono fisso della Procura*

di Caltanissetta) e nel relativo brogliaccio si legge "non comunica" – in quella giornata sono presenti a San Bartolomeo a Mare Caterina Castelli, Giuseppe Di Gangi e Michele Ribaudo (foglio 120 progressivo 5);

- *alle chiamate effettuate il 22 giugno 1995 a partire dalle ore 16:49 (i primi due eventi telefonici della durata di un minuto ciascuno il terzo di nove minuti) verso il numero 0934-71425 (telefono fisso della Procura di Caltanissetta) che, si legge nel relativo brogliaccio, non è stata registrata per guasto tecnico – la grafia di chi scrive guasto tecnico è simile a quella del Maniscaldi sebbene non fosse presente quel giorno a San Bartolomea a Mare ma soltanto a partire dal 24 giugno (foglio 128 progressivi 43-46);*

Vi è infine una ulteriore anomalia nella giornata del 6 febbraio 1995 (foglio 46) perché nel brogliaccio, a firma di Mattei, dopo il progressivo 84 viene riportata l'indicazione "per avaria tecnica il registratore RT2000 viene azzerato"; tuttavia facendo girare i nastri sul display dell'apparecchio appare un progressivo n. 85 e dall'ascolto si sentono solo impulsi; non vi è traccia della chiamata nello scontrino, che è stato rinvenuto diviso in tre parti, e non intero come avrebbe dovuto essere, e una delle tre parti presentava uno strappo irregolare nella parte in cui sarebbe stata stampata l'indicazione del progressivo; di conseguenza non si hanno informazioni sul numero chiamato e sulla durata della conversazione."

Non vi possono essere dubbi sul fatto che tutti e tre gli imputati aderirono alle direttive impartite da La Barbera (e in realtà oramai consolidate per la condivisione ampia ricevuta sia dai vertici della polizia sia da quelli della Procura competente) consapevoli di stare instradando un "collaboratore" inattendibile al fine di costruire attorno a lui un'aura di attendibilità e rafforzarlo nelle sue dichiarazioni calunniose.

Né si può discutere del fatto che essi potessero avere dubbi legittimi sull'innocenza delle persone da costui accusate.



Si trattava di pubblici ufficiali che in presenza di elementi che dovevano fare semmai dubitare della veridicità delle dichiarazioni accusatorie di un soggetto il quale aveva mostrato in ogni modo la sua inaffidabilità, si adoperavano per eliderli, ridimensionarli, quando non occultarli o mistificarli e lo inducevano a riferire circostanze della cui veridicità non potevano avere contezza.

Il che integra l'elemento psicologico della fattispecie contestata.

18. Equivocità elementi di prova della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. a carico degli imputati di questo giudizio

Il P.M. appellante e le parti civili hanno insistito sul fatto che la consapevolezza del mendacio di Scarantino da parte degli imputati ed il loro adoperarsi per indurlo a formulare determinate infondate accuse valeva ad integrare non solo, come si è detto, l'elemento psicologico del reato di calunnia, ma anche l'elemento psicologico della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Si afferma che un investigatore consapevole di occultare alcune delle responsabilità dei concorrenti in un reato di criminalità organizzata e di soggetti che appartengano "cosa nostra" si rende necessariamente conto del fatto che le sta facendo guadagnare l'impunità e le sta consentendo di commettere altri delitti nell'interesse dell'organizzazione; quindi, è consapevole di stare agevolando l'organizzazione mafiosa.

Si è già evidenziato nel superiore paragrafo 14.3., esaminando le risultanze a carico di La Barbera, che la giurisprudenza in materia di applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ha spiegato che essa ricorre quando può aversi contezza della volontà di agevolare l'associazione nel suo complesso e non dei singoli associati. E sempre con riguardo a La Barbera si è verificato che gli elementi raccolti sono sul punto contraddittori né meno contraddittori possono considerarsi anche seguendo le più plausibili ricostruzioni offerte nei loro atti di impugnazione dalle parti civili.

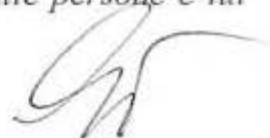
E' certamente vero che all'epoca della strage le dinamiche di "cosa nostra" erano mutate e, come aveva anche segnalato lo stesso dott. Borsellino, tra i corleonesi stavano

maturando linee diverse, alle quali potevano cominciare ad essere riconducibili interessi diversi e non del tutto sovrapponibili reti di alleanze; da una parte quella promossa anche con insistenza da Riina, tendente alla contrapposizione frontale per giungere ad un'imposizione delle condizioni di "cosa nostra", e dall'altra quella riconducibile a Provenzano, più moderata e felpata nei metodi nella gestione dei rapporti con gli interlocutori e gli avversari dell'organizzazione.

E' certamente vero che da plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia attendibili sentiti nel giudizio di primo grado, ma anche in diversi altri giudizi le cui sentenze sono confluite agli atti, può darsi per certo che, quando si procedette a preparare con significativa ma sospetta tempestività la strage di via D'amelio, Riina e i suoi alleati nella Commissione erano certi di avere ricevuto rassicurazioni che avrebbero fatto loro ritenere trascurabili le prevedibili reazioni dello Stato in un momento in cui non poteva essere per "cosa nostra" conveniente dare esecuzione a quell'eclatante attentato.

Sul punto non può che ribadirsi quanto chiaramente spiegato dalla sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta del 20 aprile 2017 (c.d. Borsellino quater), proprio quando dispose la trasmissione degli atti al P.M. di Caltanissetta che dette luogo a questo giudizio:

"L'indagine sulle reali finalità del depistaggio non può, poi, prescindere dalla considerazione sia delle dichiarazioni di Antonino Giuffrè (il quale ha riferito che, prima di passare all'attuazione della strategia stragista, erano stati effettuati "sondaggi" con "persone importanti" appartenenti al mondo economico e politico, ha precisato che questi "sondaggi" si fondavano sulla "pericolosità" di determinati soggetti non solo per l'organizzazione mafiosa ma anche per i suoi legami con ambienti imprenditoriali e politici interessati a convivere e a "fare affari" con essa, ha ricondotto a tale contesto l'isolamento – anche nell'ambito giudiziario - che portò all'uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e ha chiarito che la stessa strategia terroristica di Salvatore Riina traeva la sua forza dalla previsione - rivelatasi poi infondata - che passato il periodo delle stragi si sarebbe ritornati alla "normalità"), sia delle circostanze confidate da Paolo Borsellino alle persone e lui



più vicine nel periodo che precedette la strage di Via D'Amelio. Vanno richiamati, al riguardo, gli elementi probatori già analizzati nel capitolo VI. Un particolare rilievo assumono, in questo contesto, la convinzione, espressa da Paolo Borsellino alla moglie Agnese Piraino proprio il giorno prima della strage di Via D'Amelio, «che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, (...) ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere», e la drammatica percezione, da parte del Magistrato, dell'esistenza di un «colloquio tra la mafia e parti infedeli dello stato».

Occorre, altresì, tenere conto degli approfonditi rilievi formulati nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. "Borsellino ter") secondo cui «risulta quanto meno provato che la morte di Paolo BORSELLINO non era stata voluta solo per finalità di vendetta e di cautela preventiva, bensì anche per esercitare - cumulando i suoi effetti con quelli degli altri delitti eccellenti - una forte pressione sulla compagine governativa che aveva attuato una linea politica di contrasto alla mafia più intensa che in passato ed indurre coloro che si fossero mostrati disponibili tra i possibili referenti a farsi avanti per trattare un mutamento di quella linea politica. (...) E proprio per agevolare la creazione di nuovi contatti politici occorreva eliminare chi come BORSELLINO avrebbe scoraggiato qualsiasi tentativo di approccio con COSA NOSTRA e di arretramento nell'attività di contrasto alla mafia, levandosi a denunciare anche pubblicamente, dall'alto del suo prestigio professionale e della nobiltà del suo impegno civico, ogni cedimento dello Stato o di sue componenti politiche».

*E' certamente vero, infine (e tuttavia), che dalle dichiarazioni di Spatuzza così come da molti altri elementi è emerso che la strage di via D'Amelio fu preparata parcellizzando in modo estremo i segmenti operativi e deliberativi per limitare il grado di coinvolgimento degli associati e la circolazione di notizie; il che fu certamente funzionale anche far giungere agli inquirenti solo quelle notizie che sarebbero bastate a dare un minimo di credibilità ai sicofanti che le avrebbero propalate senza mettere gli inquirenti sul percorso che li avrebbe portati a disvelare la verità e frattanto evitare per un apprezzabile lasso di tempo che altri, anche *de relato*, le potessero riferire.*

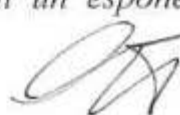


Ma questo dato non dà ancora conto del fatto che l'eventuale finalità di eliminare Borsellino perché ostacolo ad una trattativa (ipotesi affacciata dalla sentenza del c.d. "Borsellino ter") fosse oggetto di consapevole e piena condivisione da parte di tutta la cosca o appartenesse alle "pre-trattative" riservate di solo alcune frange dell'organizzazione.

Se è quindi vero tutto quanto sopra ricordato, è del pari altrettanto vero che "cosa nostra" era all'epoca unitaria e che il grado di compenetrazione di La Barbera nei "segreti" delle alleanze tra esponenti dell'organizzazione mafiosa e apparati istituzionali è rimasto del tutto incerto.

La Barbera certamente sapeva che stava coprendo responsabilità diverse da quelle di esponenti di "cosa nostra", ma mostrava anche di volerne colpire articolazioni e struttura in una prospettiva minimalista ma funzionale ad agevolare gli apparati più che l'organizzazione; o meglio ad agevolare alcuni esponenti di "cosa nostra" laddove accomunati da responsabilità con esponenti degli apparati.

Come sottolinea prespicuamente in motivazione Sez. 6, n. 24883 del 15/05/2019, Crocitta, Rv. 275988 – 01, che per la sua chiarezza merita di essere richiamata, *"mette conto di rammentare il costante insegnamento di questa Corte di legittimità alla stregua del quale, per un verso, l'aggravante dell'agevolazione mafiosa postula che la condotta sia finalizzata a far sì che l'associazione tragga nel suo insieme un beneficio, non essendo sufficiente che sia funzionale agli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale, salvo che non risulti l'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione (ex plurimis Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265359; Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300); per altro verso, detta aggravante ha natura soggettiva e richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve costituire l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente del*



capomafia con quelli dell'organizzazione (ex plurimis Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Ferrante e altri, Rv. 270590). ”

Alla luce di queste considerazioni nemmeno può dirsi che nel progetto di La Barbera vi fosse la consapevolezza che vi fosse un capo nell'interesse del quale si dovevano colpire tutti gli altri “capi” dell'organizzazione attraverso la costruzione di un processo che prevedesse la responsabilità della Commissione; un tale precisa indicazione il giudizio non l'ha potuta fornire. E anzi vi sono elementi in senso contrario, proprio per l'esistenza di linee diverse all'interno della cosca e quindi di valutazioni diverse su quali fossero gli interessi da perseguire e i metodi da seguire, alcune delle quali dovettero assumere carattere prevalente visto; e tuttavia, al di là della vendetta (movente certamente insufficiente) e della fiducia incondizionata verso Riina, non è stato possibile con chiarezza individuare cosa convinse i maggiori dell'organizzazione della specifica utilità – nella logica di “cosa nostra” – di quell'ulteriore attentato accelerato in modo così anomalo: quale contropartita o quale promessa di contropartita e quale sacrificio – anche in termini di reazione repressiva dello Stato – in questo eventuale accordo sarebbe stata disponibile a sopportare. E infine se di tutto questo fosse messo a parte La Barbera.

Se questa è la prospettiva nei limiti della quale allo stato delle conoscenze giudiziarie si hanno elementi certi oltre ogni ragionevole dubbio, le conseguenze non possono che essere quelle di escludere che in sede di giudizio di appello si possa giungere ad avere certezza ogni oltre ragionevole dubbio e con motivazione rafforzata che gli odierni tre imputati avessero la consapevolezza richiesta dalla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Al di là di quanto può ricavarsi dalle direttive interpretative offerte da Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, Rv. 278734 – 01, anche ad ipotizzare la più piena adesione degli imputati al progetto posto in essere da La Barbera, i limiti entro i quali questo progetto sono noti e i limiti entro i quali può considerarsi accertato il grado di consapevolezza degli interessi di “cosa nostra” nel suo complesso da agevolare, si proiettano ineluttabilmente sulle posizioni degli odierni imputati.



19. Le singole posizioni: a) Mario Bò

Gli appelli del P.M. e delle parti civili, tendenti ad ottenere la condanna di Mario Bò per il reato aggravato dall'art. 416-*bis*.1 c.p., devono quindi essere respinti.

Mario Bò ha comunque presentato appello chiedendo che venisse ravvisata l'evidenza della prova della sua innocenza.

L'ampiezza degli elementi a suo carico sin qui passati in rassegna al pari di quelli già evidenziati nella scheda riportata nella sentenza di primo grado impediscono, in presenza della causa di improcedibilità, di ravvisare le condizioni di cui all'art. 129 c.p. Sicchè anche il suo appello deve essere respinto con le conseguenti statuizioni.

20. (segue): b) Fabrizio Mattei

Anche per Fabrizio Mattei gli appelli del P.M. e delle parti civili, tendenti ad ottenere la sua condanna per il reato aggravato dall'art. 416-*bis*.1 c.p., devono quindi essere respinti.

Fabrizio Mattei ha comunque presentato appello chiedendo che venisse ravvisata l'evidenza della prova della sua innocenza. Per contro il p.m. e le parti civili hanno lamentato che il Tribunale aveva considerato contraddittori gli elementi a suo carico e per questa ragione aveva arrestato il suo accertamento in considerazione della improcedibilità; vi sarebbero invece gli estremi per ritenere comunque accertata la condotta che gli viene contestata.

Orbene a questa Corte è preclusa ogni diversa statuizione, stante comunque la necessità di confermare l'improcedibilità; residua da verificare se vi siano gli estremi, come sostenuto dalla difesa di Mattei di superare la disparità di trattamento effettuata dal Tribunale tra costui e il collega Ribaudò e affermare che anche Mattei non poteva essere animato nel suo agire – meramente meccanico e di supporto – dalla volontà di agevolare una calunnia.



La Corte, come a breve si vedrà, concorda sul fatto che tra le due posizioni vi sia stata una disparità di valutazione pur nella diversa intensità degli elementi a carico; e tuttavia ritiene che debba risolversi nella riforma della statuizione a carico di Ribaudo.

I giudici di primo grado hanno dato conto di quanto certosino sia stato il lavoro di preparazione svolto con Scarantino in un contesto nel quale Mattei aveva piena contezza dell'operazione di controllo e orientamento del collaboratore fino alla sua deposizione dibattimentale.

Elemento inequivoco ne è la sua attiva partecipazione alle attività di intercettazione, le cui caratteristiche sono state più volte ricordate, delle quali aveva sempre e ostinatamente taciuto; elemento questo che rende del tutto irrilevante l'argomento difensivo secondo il quale Mattei sarebbe stato del tutto trasparente, avendo ammesso subito (ma solo dopo che fu disvelato dalla prima ritrattazione di Scarantino) di averlo aiutato a memorizzare le sue precedenti dichiarazioni.

E infatti trasparente non fu accodandosi ai comportamenti degli altri componenti del gruppo, tacendo delle intercettazioni fino a quando non fu messo dinanzi alla documentazione a sua firma.

E la sua non fu una partecipazione occasionale, come egli stesso ha dovuto ammettere.
PUBBLICO MINISTERO - *Anche in questo caso le chiedo... se per tutto quel periodo, e cioè il periodo che va dal 3 al 20 marzo, e quindi, dal foglio 69 al foglio 81, se riconosce la firma in calce come sua.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Sì, sempre mia.*

PUBBLICO MINISTERO - *La... la firma.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Sempre mia.*

PUBBLICO MINISTERO - *E anche in questo caso, le chiedo se è sua anche la grafia del... relativa alla sintesi delle varie... delle singole conversazioni.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Sì, sono tutte mie;*

(pag. 45 verbale del 05.02.2021).

Non vi è pertanto spazio alcuno per procedere ad una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p., come richiesto dalla difesa.



21. (segue): c) Michele Ribaudo

Quanto infine a Michele Ribaudo, vale anche per lui l'insussistenza delle condizioni per ritenere a suo carico l'aggravante più volte richiamata, ma gli appelli del P.M. e delle parti civili devono essere accolti riformando la statuizione assolutoria e dichiarando tuttavia l'intervenuta prescrizione.

Non v'è dubbio che vi siano elementi a suo carico per la materialità del fatto, avendo egli dato un contributo alla gestione di Scarantino non solo nella fase di preparazione dell'esame dibattimentale; questo dato risulta sia dalla sentenza del procedimento c.d. "Borsellino bis" sia dalle dichiarazioni costanti di Rosalia Basile, relative a fatti di diretta esperienza.

Egli inoltre è stato presente durante le operazioni di intercettazione, mentre si verificavano anomalie nella registrazione, e ha accompagnato Scarantino in diversi interrogatori, alcuni dei quali successivi ai suoi tentativi di ritrattazione e culminati nella sua ripresa di collaborazione.

La costanza della presenza di Ribaudo in momenti nei quali ci si adoperava per "costruire" le dichiarazioni del collaboratore e per irregimentarlo verso l'abbandono delle sue altalenanti ritrattazioni danno origine ad indizi di consapevolezza del complessivo progetto che sono incompatibili con l'evidenza-costatazione ravvisata dai giudici di primo grado.

Va in proposito precisato che non si procede a riforma di sentenza assolutoria piena, essendo com'è noto precluso al giudice dell'appello dinanzi ad impugnazione del P.M. di dichiarare l'intervenuta prescrizione senza aver accertato la sussistenza per l'accertamento pieno di responsabilità penale (Sez. 4, n. 14705 del 09/02/2024, Venturino, Rv. 286144 – 01; Sez. 5, n. 19268 del 24/03/2015, Rv. 263709; Sez. 4, Sentenza n. 53354 del 21/11/2018, Rv. 274497).

Nel caso di specie si procede difatti a riforma di erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. da parte del giudice di primo grado, non ritenendosi sussistenti le condizioni per



considerare evidenti l'assenza di elementi a carico o la presenza di elementi incontestabilmente favorevoli all'imputato nell'escludere l'elemento psicologico.

Ma non può nemmeno sottacersi che la doglianza del P.M. e delle parti civili risulterebbe comunque fondata nella valutazione degli elementi a carico ove si dovesse procedere ad accertare la responsabilità penale del Ribaudò quale concorrente nel reato contestato.

Gli elementi che lo accomunano a Mattei vi sono tutti ed è solo una differenza quantitativa quella che distingue l'apporto di Ribaudò da quello di Mattei nelle "sedute" di "assistenti di studio" da lui svolte.

Non è credibile difatti che la sua fosse un'iniziativa spontanea e non poteva invece che essere – in quel clima di totale controllo di ogni mossa di Scarantino – frutto di un ordine e di una strategia concordata con Bò, Mattei e la linea di comando. Con tutto ciò che ne derivava in termini di consapevolezza di concorrere ad un illecito.

Non può non essere valutata come corteo indiziario a suo carico la pluralità di occasioni in cui egli ha partecipato ad attività di sostegno, accompagnamento e verbalizzazione relative a Scarantino.

Né può trascurarsi il dato del rapporto fiduciario qualificato che presupponevano gli incarichi affidatigli da Bò.

Pertanto la sentenza va parzialmente riformata dichiarando non doversi procedere a suo carico per intervenuta prescrizione.

Infine, stante la loro soccombenza gli imputati e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, vanno condannati al pagamento delle spese processuali del presente grado.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, overlapping loops and strokes, positioned at the bottom right of the page.

P.Q.M.

Visti gli artt. 605, 530 e 531 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, emessa in data 12 luglio 2022, appellata dagli imputati BO' Mario, MATTEI Fabrizio e RIBAUDO Michele, nonché dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, dal difensore delle parti civili BORSELLINO Lucia, BORSELLINO Manfredi e BORSELLINO Fiammetta, dal difensore delle parti civili CATALANO Emanuele, CATALANO Emilia, CATALANO Rosalinda, COSLIANI Nella, COSINA Edna Pasqua Loraine, COSINA Oriana Susanne, STENER Silvia, LI MULI Mariano, MELIA Provvidenza, LI MULI Angela, LI MULI Tiziana, LI MULI Alessandro, DOS SANTOS Maria Petrucia, TRAINA Dario, TRAINA Bartolomeo e TRAINA Silvia, dal difensore delle parti civili VULLO Antonio, MAONE Maria Letizia, VULLO Alessandro, VULLO Fabio, TRAINA Giuseppe, TRAINA Luciano, TRAINA Giuseppa Filomena, LOI Maria Claudia, LOI Marcello, DI PASQUALE Marcello, DI PASQUALE Loredana, TRAINA Giada, TRAINA Rosario, TRAINA Christian e GENTILE Marco, dal difensore delle parti civili LA MATTINA Giuseppe, VERNENGO Cosimo e MURANA Gaetano, dal difensore della parte civile SCOTTO Gaetano, dal difensore della parte civile GAMBINO Natale Giuseppe, dal difensore delle parti civili PROFETA Antonino, PROFETA Concetta e PROFETA Vincenzo, e infine appellata in via incidentale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

esclusa per tutti gli imputati la circostanza aggravante di cui all'art. 416bis.1 c.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di RIBAUDO Michele per essersi il reato a lui contestato estinto per intervenuta prescrizione;



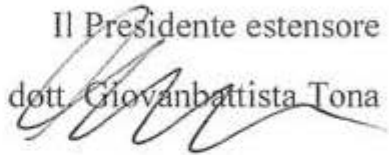
conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna BO' Mario, MATTEI Fabrizio, RIBAUDO Michele e la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese processuali del presente grado.

Visto l'art. 544, comma 3°, c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Caltanissetta, il 4 giugno 2024

Il Presidente estensore
dott. Giovanbattista Tona



2-3-2026

Consigliario
Francesco Di Stefano

INDICE

1. Le contestazioni e le statuizioni del giudice di primo grado	pag. 15
2. Le indagini a seguito della strage di via D'Amelio	pag. 18
3. La costituzione del gruppo investigativo "Falcone-Borsellino" e gli ulteriori sviluppi dell'indagine	pag. 24

4. I processi a carico dei soggetti ritenuti responsabili della strage di via D'Amelio	pag. 33
4.1. Il processo c.d. "Borsellino bis"	pag. 39
4.2. Il processo c.d. "Borsellino ter"	pag. 41

5. La collaborazione di Gaspare Spatuzza	pag. 44
5.1. Il processo c.d. "Borsellino quater"	pag. 50

6. Le motivazioni della sentenza a carico di Mario Bò, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudò, componenti del gruppo investigativo "Falcone e Borsellino"	pag. 55
6.1. L'induzione di Scarantino a rendere dichiarazioni false e calunniatorie	pag. 60
6.2. L'anomala gestione del "collaboratore" Scarantino	pag. 68
6.3. La partecipazione di soggetti esterni a "cosa nostra"	pag. 74
6.4. L'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.	pag. 75
6.5. Le valutazioni conclusive sulle posizioni di Mario Bò, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudò	pag. 82



7. L'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta

pag. 90

8. L'appello di Mario Bò

pag. 110

9. L'appello di Fabrizio Mattei

pag. 120

10. L'appello di Michele Ribaudo

pag. 126

11. Gli appelli delle parti civili

pag. 127

11.1. Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino

pag. 128

11.2. Fabio Vullo e i suoi prossimi congiunti, congiunti di Claudio Traina e congiunti di Emanuele Loi

pag. 148

11.3. I prossimi congiunti di Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli e gli altri congiunti di Claudio Traina

pag. 149

11.4. Giuseppe La Mattina, Cosimo Vernengo e Gaetano Murana

pag. 150

11.5. Gaetano Scotto

pag. 160

11.6. Natale Giuseppe Gambino

pag. 176

11.7. Antonino, Concetta e Vincenzo Profeta, quali eredi di Salvatore Profeta

pag. 178

11.8. Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'Interno

pag. 180



12. Lo svolgimento del giudizio di appello	pag. 182
--	----------

13. Considerazioni generali	pag. 195
13.1. L'ammissibilità delle impugnazioni del P.M. e delle parti civili	pag. 195
13.2. L'ammissibilità delle impugnazioni degli imputati	pag. 198
13.3. Le richieste di <i>reformatio in pejus</i> avanzate dal Pubblico Ministero	pag. 201
13.4. L'eccezione di incompetenza proposta dalla difesa degli imputati	pag. 206
13.5. La richiesta di esclusione della Presidenza del Consiglio dei ministri	pag. 208

14. Le acquisizioni probatorie a seguito della rinnovazione istruttoria	pag. 209
14.1. Le dichiarazioni di Francesco Onorato e di Vito Galatolo: le relazioni di Arnaldo La Barbera con "cosa nostra"	pag. 214
14.2. Le dichiarazioni di Gioacchino Genchi: la pista investigativa "minimalista"	pag. 231
14.3. Una prima valutazione delle risultanze relative alla gestione delle indagini da parte di Arnaldo La Barbera	pag. 242
14.4. Il "rinvenimento" della relazione di servizio sul sopralluogo del 27/06/1994	pag. 248



15. L'inquadramento delle condotte illecite contestate agli imputati	pag. 264
16. Le anomalie della prima fase delle indagini e il coinvolgimento del SISDE	pag. 267
17. Gli sviluppi delle indagini che condussero alle dichiarazioni calunniatorie di Vincenzo Scarantino	pag. 272
18. Equivocità elementi di prova della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. a carico degli imputati di questo giudizio	pag. 285
19. Le singole posizioni: a) Mario Bò	pag. 290
20. <i>(Segue)</i> : b) Fabrizio Mattei	pag. 290
21 <i>(Segue)</i> : c) Michele Ribaudo	pag. 292
Dispositivo	pag. 294
Indice	pag. 296

